



**COMUNE DI BULTEI
PROVINCIA DI SASSARI**

Via Risorgimento 1, 07010 Bultei (SS) telefono 079 795708, fax 079 795852 www.comune.bultei.ss.it - comunebultei@legpec.it

**ORDINANZA DEL SINDACO
N. 7 DEL 30-03-2021**

Oggetto: Emergenza sanitaria da COVID-19. Misure straordinarie ed urgenti di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 nel territorio comunale dal 30 marzo al 06 aprile 2021.

IL SINDACO

Viste:

- la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali
- la dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020 con le quali lo stato di emergenza è stato prorogato, con la prima sino al 15 ottobre 2020 e con la seconda sino al 31 gennaio 2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale, stante la persistenza nella diffusione del virus, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. del 02 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna.";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 19 marzo 2021, con la quale alla Regione Sardegna cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 27 febbraio 2021 e di conseguenza, alla medesima Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 13 marzo 2021, n.30, si applicano le misure di cui alla c.d. "zona arancione", come disciplinate dal Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

Richiamate, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19 anche nel territorio regionale;

Considerato che nei giorni scorsi si sono registrati nel nostro Comune numerosi casi di positività al Covid-19, rilevati mediante tampone antigenico rapido, e che altre persone manifestano sintomi riconducibili al virus, tali da far presagire una diffusione importante dello stesso nella nostra Comunità;

Richiamata la propria Ordinanza n. 6 del 28/03/2021, con la quale è stata disposta la chiusura, in via precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Bultei, al fine di contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica evitando al massimo lo spostamento e l'aggregazione della popolazione scolastica;

Preso atto dell'elenco dei casi positivi al Covid-19 estratto in data odierna dalla piattaforma regionale dell'ATS Sardegna, che mette in evidenza l'elevata diffusione del virus nel territorio comunale;

Considerato che la situazione epidemiologica potrebbe evolvere in un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

Sentito il coordinatore dell'Emergenza da Sars Cov 2 per il Nord Sardegna, Dott. Marco Antonio Guido, dalla cui interlocuzione è emersa la necessità di rafforzare le misure di contenimento del contagio rispetto a quelle già stabilite a livello nazionale, in considerazione della continua espansione dei contagi all'interno della Comunità;

Rilevato che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e, altresì, a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo azioni più incisive finalizzate a contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica in atto;

Ritenuto opportuno rafforzare le misure di tutela della sicurezza e della salute pubblica, riducendo le occasioni di contatto tra le persone con la sospensione di alcune attività con sede nel territorio comunale;

Informato il Prefetto di Sassari dell'intenzione di adottare misure restrittive riconducibili alla cosiddetta "zona rossa";

Dato atto che della situazione epidemiologica in atto presso il Comune di Bultei è stata data comunicazione, altresì, all'Assessore Regionale alla Sanità e al Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale per la salute (ARES);

Richiamato il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50, comma 5, del suddetto Decreto, a mente del quale "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Ritenuto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio, al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica e assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente salvaguardati;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,

a partire dalle ore 19:00 di martedì 30 marzo e fino a martedì 6 aprile 2021 compreso, per la durata di sette giorni, eventualmente prorogabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico:

- il divieto di uscire dal proprio domicilio-residenza, salvo per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- il divieto di spostamento da e per il Comune di Bultei, salvo che per comprovate e motivate esigenze lavorative, ivi comprese le attività di studio, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- la chiusura di tutti i pubblici esercizi (bar, pizzerie e agriturismi) con divieto di vendita per asporto. È consentita la sola consegna a domicilio;
- la chiusura dei servizi alla persona, ad eccezione dei servizi di pompe funebri e attività connesse;
- la chiusura degli esercizi commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 23 al D.P.C.M. del 02 marzo 2021;
- la chiusura al pubblico di aree gioco, giardini pubblici o altri spazi pubblici compresi le aree e i campi sportivi;

- la chiusura del cimitero comunale, all'interno del quale è consentita l'eventuale attività lavorativa edilizia, previa autorizzazione all'accesso da parte dell'Ufficio Tecnico;
- la chiusura dei plessi scolastici della scuola pubblica;
- la chiusura al pubblico della biblioteca comunale;
- la chiusura al pubblico della Casa Comunale. Il pubblico potrà essere ricevuto solo previo appuntamento telefonico per comprovate urgenze e attività indifferibili;
- la sospensione del commercio ambulante e del mercato settimanale;
- il rigoroso rispetto delle regole riguardanti il distanziamento sociale, l'igiene personale e degli ambienti di vita e lavoro;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- l'obbligo di evitare in ogni caso gli assembramenti;

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa statale disciplinante le cosiddette zone rosse.

DEMANDA

agli Agenti della Forza Pubblica, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e venga trasmessa per dar corso agli atti di propria competenza e al controllo sull'osservanza, nonché per opportuna conoscenza:

- alla Prefettura di Sassari;
- alla Questura di Sassari;
- all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale R.A.S.;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ATS di Sassari;
- al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Bono;
- alla Stazione dei Carabinieri di Bultei;
- al Comando Carabinieri di Bono;
- alla Compagnia Barracellare di Bultei;
- alla Stazione del Corpo Forestale di Benetutti;
- alla Guardia di Finanza Comando provinciale;
- ai Sindaci dei Comuni limitrofi.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in "zona rossa" di cui all'art.1 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30.

Che la violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Ing. DANIELE ARCA

